



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

327,co.2,c.p.c. e 38, co.
3,d.lgs.n.546/'92: rim. in
termini per impugnare

FEDERICO SORRENTINO Presidente

MICHELE CATALDI Consigliere Rel.

VALENTINO LENOCI Consigliere

PAOLO DI MARZIO Consigliere

FEDERICO LUME Consigliere

R.G.N. 9456/2016

Cron.

UP – 06/05/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9456/2016 R.G. proposto da:

(omissis)

rappresentato e difeso, per procura speciale,

dall'Avv.

(omissis)

con domicilio in

(omissis)

, presso lo studio dell'Avv.

(omissis)

– *ricorrente* –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato;

– *controricorrente* –



Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Foggia, n. 85/26/12, depositata il 22/05/2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2022 ex art. 23, comma 8-*bis*, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Michele Cataldi.

Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola D'Ovidio ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Foggia, di cui all'epigrafe, che ha accolto l' appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia che, dopo averli riuniti, aveva accolto i distinti ricorsi proposti dallo stesso contribuente contro gli avvisi d'accertamento in materia di Irpef, Irap ed Iva, di cui agli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, 2007, che avevano imputato allo stesso contribuente un maggior reddito sulla base di indagini bancarie.

L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso ed ha chiesto di dichiarare inammissibile, o di rigettare, il ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso il contribuente, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamenta che il giudice *a quo* non abbia dichiarato l'appello inammissibile nonostante l'Amministrazione, a detta del ricorrente, non avesse prodotto nel giudizio di secondo grado la prova della spedizione e della ricezione della notifica a mezzo posta dell'impugnazione.

2. Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso, come eccepito dalla controricorrente e dedotto dal procuratore generale, per la sua tardività.



Infatti la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 22 maggio 2012 e, considerata la data (5 maggio 2010) di insaturazione dei giudizi di primo grado indicata nello stesso ricorso, deve applicarsi il termine semestrale di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., scaduto il 7 gennaio 2013.

Il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica a mezzo posta, tramite ufficiale giudiziario, il 13 aprile 2016, quindi tardivamente.

Il ricorrente invoca l'applicazione dell' art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., a norma del quale «Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.».

Analoga disposizione si ritrova nel giudizio tributario, all'art. 38, comma 3, d.lgs. d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale dispone che « Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.».

Nel caso di specie il ricorrente assume che non avrebbe avuto conoscenza del processo d'appello a causa dell'inesistenza della notifica della stessa impugnazione, poiché l'Amministrazione appellante non avrebbe provato, nel giudizio dinnanzi la CTR, la spedizione e l'avvenuta consegna della relativa notifica a mezzo posta, cosicché egli, ignaro del giudizio, era rimasto contumace e non aveva ricevuto né la comunicazione della fissazione dell'udienza, né quella del dispositivo della sentenza che ha deciso l'appello.

La tesi del ricorrente, come eccepito dalla controricorrente e dedotto dal procuratore generale, è infondata e non può essere accolta, non sussistendo i presupposti per la disapplicazione del primo comma



dell'art. 327 cod. proc. civ. e per la rimessione in termini del contribuente.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per poter proporre l'impugnazione tardiva ammissibile di cui all'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., la parte rimasta contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell'atto e del conseguente processo (*ex plurimis*: Cass. 29/03/2006, n. 7316; Cass. 14/09/2007, n. 19225; Cass. 20/11/2012, n. 20307; Cass. 30/09/2015, n. 19574) Nel caso di specie, la controricorrente ha riprodotto nel controricorso una distinta di spedizione a mezzo posta, munita di timbro datario dell'ufficio postale del 28 gennaio 2011, che include le due raccomandate, con avviso di ricevimento, dirette, per la notifica dell'appello, una al difensore del contribuente in primo grado e l'altra al contribuente personalmente.

Nel medesimo controricorso l'Amministrazione ha riprodotto anche i due relativi avvisi di ricevimento, in ciascuno dei quali è apposta la sottoscrizione del rispettivo destinatario (e quindi anche quella personale dello stesso (omissis)).

Pertanto, risulta documentato che lo stesso ricorrente, attraverso la ricezione della notifica a mezzo posta dell'appello, è venuto a conoscenza (il 2 febbraio 2011 personalmente e l'1 febbraio 2011 tramite il suo difensore del primo grado) dell'impugnazione erariale e del conseguente processo.

Premesso che l'esito appena descritto delle notifiche a mezzo posta, manifestando il conseguimento dello scopo di queste ultime, ne esclude anche l'ipotetica nullità, deve rilevarsi comunque che, nel caso di specie, pure la pretesa invalidità delle notificazioni non avrebbe comunque alcuna efficienza causale ai fini della pretesa ignoranza



dell'impugnazione e del conseguente giudizio d'appello, circostanze divenute invece note al contribuente per effetto della comprovata ricezione delle medesime notifiche.

Non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione del secondo comma dell'art. 327 cod. proc. civ. ed eventuali vizi della notifica dell'appello, o della costituzione dell'appellante (anche con riferimento alla documentazione che quest'ultimo avrebbe dovuto produrre a fini di ammissibilità) si sono convertiti in vizi della sentenza impugnata, da far valere pertanto dalla parte interessata attraverso rituale e tempestiva impugnazione nei termini di decadenza di cui al primo comma dello stesso art. 327 cod. proc. civ., pacificamente mancata nel caso di specie.

Può quindi formularsi il seguente principio di diritto « **Anche nel giudizio tributario la parte rimasta contumace, per poter proporre l'impugnazione tardiva di cui agli artt. 327, secondo comma, cod. proc. civ. e 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, n. 546, ha l'onere di dimostrare sia la pretesa causa di nullità della notificazione del ricorso avversario; sia che, in conseguenza di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell'atto e del conseguente processo.**».

La tardività del ricorso, e la sua conseguente inammissibilità, precludono quindi l'esame dei motivi dell'impugnazione di legittimità.

2. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza



dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 , se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2022.

L'estensore

Dott. Michele Cataldi

Il Presidente

Dott. Federico Sorrentino

